



Comune di Scurzolengo

Provincia di Asti

Via Maiocco, 2 – C.A.P. 14030 – Tel. 0141/203118 – C.F. 01219550058 – email: scurzolengo@ruparpiemonte.it

Scurzolengo li 18.07.2024

Diritti di segreteria € 200,00

Imposta Bollo € 16.00 assolta in
modo virtuale
ID: 01221175093446

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNALE n. 10/2024 del 18.07.2024

D.P.R. n. 616/77 art. 82 commi 1 e 2; D. Lgs. 22.01.2004 n. 42, Parte III°, Titolo I° - L. R. 01.12.2008 n. 32 art. 3 c. 2
BENI PAESAGGISTICI, in virtù di subdelega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo I°,
Parte III° del D. Lgs. 42/2004.

Richiedente:	Barberis Franca BRBFNC67C69D205P - nata a Cuneo (CN) il 29.03.1967 residente in Scurzolengo (AT), Regione Torre n.3
Oggetto dell'Intervento:	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE (VARIANTE AL PDC N. 03/2019)
Tipologia dell'opera e/o intervento (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - D. Lgs 29.12.2003 n. 387 e s.m e i.	Ristrutturazione Edilizia
Pratica Edilizia:	Istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata 2024-9 - 28/03/2024 - Prot.Gen. 426 del 28/03/2024
Località	Regione Torre n.3 – Scurzolengo (AT);
N.C.E.U.:	Foglio n. 02, Mappale n. 137, 138, 581, 583
Tipo di Vincolo	Art. 136 c. 1 lett. C) e d) del D. Lgs 42/2004 s.m. e i. Strada dei Vini - D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della Strada dei vini sita nei comuni di Penango, Castell'Alfero, Calliano, Moncalvo Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana Montemagno, Castagnole Monferrato e Grana. Intervento ricadente nell'Allegato B del D.P.R. 31/2017 n.: B 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. n.ro 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali ed in particolare al comma 2, lettera b, del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Considerato che l'art. 146 del D.Lgs. n.ro 42/2004 recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'Ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza, i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo.

Visto che l'art. 3 c. 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i., nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del Titolo I° della Parte III° del D. Lgs. 42/2004 sub-delegano ai Comuni, che si avvalgono della competenza tecnico scientifica delle Commissioni Locali per il Paesaggio, le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come normato dagli articoli prima richiamati.

Considerato che l'articolo 23, comma 6, della L. n. 102 del 2009 ha posto fine al regime transitorio previsto all'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004.

Considerato che il Comune di Scurzolengo è dotato di P.R.G.C. il Comune di Scurzolengo è dotato di un vigente "P.R.G.C.", approvato dalla "Regione Piemonte" con "D.G.R." n. 141/35323 del 13.02.1990 e variante Strutturale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21.07.2022

Dato atto che il Comune di Scurzolengo ha assolto alle condizioni richieste dal D.Lgs. 42/2004 e dalla L. R. n. 32/2008 art. 4 mediante convenzione stipulata con l'Unione Terre del Tartufo approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Scurzolengo n. 30/2019 del 12/12/2019.

Dare atto che con l'articolo 77 della l.r. 25/2021 ha riformulato il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 32/2008 (*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*) che disciplina le fattispecie di competenza comunale nel procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da eseguire in ambiti sottoposti a tutela.

Valutato che per gli interventi non soggetti al procedimento semplificato di cui al D.P.R. 31/2017 e non riconducibili alla casistica degli interventi riservati alla competenza regionale (elencati al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 32/2008), permane la necessità per i comuni, singoli o associati, di dotarsi della suddetta commissione, ai sensi dell'articolo 148 del Codice.

Vista la procedura semplificata introdotta dall'articolo 77 della l.r. 25/2021 per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 31/2017 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), eliminando **la previsione**

dell'obbligatorietà del parere della Commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ai fini dell'esercizio della funzione delegata e attribuendo conseguentemente la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate ai comuni.

Valutato che l'amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, svolge le verifiche e gli accertamenti necessari provvedendo e inoltra tale domanda alla competente Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di Torino (Sede distaccata di Alessandria), la quale, entro il termine tassativo di 20 giorni dalla data di ricezione della proposta all'amministrazione procedente, comunica il parere vincolante.

Valutato che in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Barberis Franca BRBFNC67C69D205P - nata a Cuneo (CN) il 29.03.1967, residente in Scurzolengo (AT), Regione Torre n.3. Al catasto Foglio n. 02, Mappale n. 137, 138, 581, 583, pervenuta al COMUNE DI SCURZOLENGO - Pratica 2024-9 - 28/03/2024 Prot.Gen. 426 di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per la realizzazione delle seguenti opere: *"OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE (VARIANTE AL PDC N. 03/2019).*

Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela paesaggistico ambientale in ragione di:

Art. 136 comma 1 lettera c) e d) del D.Lgs 42/2004 e s. m. e i. – Centro Storico";

Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 comma 2 L.R. n. 32/2008.

Considerato che l'intervento rientra tra quelli previsti dall'Allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.2017 n. 31 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".*

Dato atto che l'istanza presentata da Ira Ramona Amm. MLR.RE.SRL. non è stata esaminata dalla Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'Art. 77 della L.R. n. 25 del 19.10.2022.

Dato atto che tale pratica è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo in data 02.05.2024 prot. n. 0000631 e depositata per i venti giorni consecutivi.

Dato atto che ai sensi dell'art. 11 c. 9 del D.P.R. 13.02.2017 n. 31 in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dall'art. 11 c. 5 si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17-bis della L. n. 241/1990 e s.m. e i.

Valutato che i venti giorni sono scaduti in data 23.05.2024

Visto il versamento dei diritti di segreteria pari a € 200,00 – del 07/03/2024

Visto il D.P.R. 616/77, art. 82 commi 1 e 2.

Vista la Legge Regionale n.ro 20/1989 e s.m.i. e la L. R. 32/2008.

Visto il D.P.R. 31/2017.

Vista la legge n. 127/97 e s.m.i.

Ritenuto di dover rilasciare il provvedimento autorizzativo;

AUTORIZZA

La Sig.ra Barberis Franca BRBFNC67C69D205P - nata a Cuneo (CN) il 29.03.1967, residente in Scurzolengo (AT), Regione Torre n.3. Al catasto Foglio n. 02, Mappale n. 137, 138, 581, 583, pervenuta al COMUNE DI SCURZOLENDO - Pratica 2024-9 - 28/03/2024 Prot.Gen. 426 di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per la realizzazione delle seguenti opere: **"OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE (VARIANTE AL PDC N. 03/2019)"**

come dalle tavole di progetto ed elaborati redatti del Arch. Biglia Cinzia, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria con il n. 889 C.F. BGLCNZ75M44L219S, con studio in MURISENGO (AL) VIA CHIVASSO n. 31 PEC: cinzia.biglia@archiworldpec.it che si allegano quale parte integrante del presente atto e fatti salvi i diritti azioni e ragioni di terzi, diritti azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari, le competenze di altre Amministrazioni o Enti.

Ai sensi dell'art. 146 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 la presente autorizzazione è valida per un periodo di **anni 5** (cinque), qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

RENDE NOTO

che la presente autorizzazione non legittima l'esecuzione delle opere sotto il profilo urbanistico – edilizio, pertanto dovrà essere predisposta idonea e separata istanza abilitativa alla realizzazione delle opere in oggetto.

Scurzolengo, lì 18.07.2024



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Gianni Maiocco

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 comma 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come modificato dall'art. 4, comma 16, Legge n. 106 del 2011 ed all'art. 15 commi 1, 1bis e 2, della L. R. n. 20/89 e s.m.i., la presente Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in esercizio di sub-delega viene immediatamente trasmessa contestualmente alla Direzione Regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Piemonte a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta.

É fatta salva la possibilità di annullamento da parte della Giunta Regionale, che nel termine di 60 giorni, qualora riscontri che la presente Autorizzazione sia suscettibile di determinare gravi ed irreversibili alterazioni e deturpazioni ambientali, può assumere propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali oggetto di tutela.

Ai sensi dell'art. 146 c. 13 D.lgs. 42/2004 e s.m.i., la presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/86 e s.m.i. e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Fanno parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati
Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato

Elaborato di Inquadramento

Relazione Paesaggistica Semplificata

Documentazione di Progetto

Elaborato Grafico dello Stato di Progetto

Tavola Stato Autorizzato

Tavola Stato Comparativo

Foto Raffronto

Verifica Volumetria

Documentazione fotografica Visibilità/Stato di Fatto

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 comma 11 del D. Lgs. 42/2004 e s. m. i., così come modificato dall'art. 4, comma 16, Legge n. 106 del 2011 ed all'art. 15 commi 1, 1bis e 2, della L. R. n. 20/89 e s. m. i., la presente Autorizzazione Paesaggistica rilasciata in esercizio di sub-delega viene immediatamente trasmessa contestualmente alla Direzione Regionale competente del Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Piemonte a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta.

É fatta salva la possibilità di annullamento da parte della Giunta Regionale, che nel termine di 60 giorni, qualora riscontri che la presente Autorizzazione sia suscettibile di determinare gravi ed irreversibili alterazioni e deturpazioni ambientali, può assumere propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali oggetto di tutela.

Ai sensi dell'art. 146 c. 13 D.lgs. 42/2004 e s. m. i., la presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalle associazione ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/86 e s. m. i. e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.